



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto privato
Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

10 dicembre 2021

Revisione dell'ordinanza sul registro fondiario

Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale

Rapporto sui risultati della procedura di
consultazione

Indice

1	Osservazioni generali	3
2	Elenco dei pareri pervenuti	3
3	Punti essenziali del progetto	3
3.1	Identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario	3
3.2	Ricerca di fondi su scala nazionale	3
4	Pareri in merito all'avamprogetto	3
4.1	Valutazione generale del progetto	3
4.2	Osservazioni sulle singole disposizioni	5
4.2.1	Ingresso	5
4.2.2	Articolo 1 Oggetto	5
4.2.3	Articolo 12a Registro degli identificatori di persone nel registro fondiario informatizzato	5
4.2.4	Capitolo 4a: Identificazione di persone fisiche titolari di diritti immobiliari in base al numero AVS	5
4.2.5	Articolo 23a Registro degli identificatori di persone	5
4.2.6	Articolo 23b Fonti di dati	7
4.2.7	Articolo 23c Attribuzione del numero AVS	7
4.2.8	Articolo 23d Verifica periodica	9
4.2.9	Articolo 23e Dettagli tecnici	10
4.2.10	Capitolo 6a: Ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate	10
4.2.11	Articolo 34a Principio	10
4.2.12	Articolo 34b Servizio di ricerca di fondi su scala nazionale	11
4.2.13	Articolo 34c Accesso del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e trasmissione dei dati all'indice di ricerca	12
4.2.14	Articolo 34d Diritti d'accesso in generale	13
4.2.15	Articolo 34e Criteri di ricerca ammessi e delimitazione dei risultati della ricerca	15
4.2.16	Articolo 34f Registrazione delle interrogazioni e diritti di consultazione	17
4.2.17	Articolo 34g Utilizzazione abusiva e revoca del diritto d'accesso	17
4.2.18	Articolo 34h Emolumenti	18
4.2.19	Articolo 51 Documenti giustificativi	21
4.2.20	Articolo 164a Disposizione transitoria della modifica del ...: attribuzione del numero AVS a persone già iscritte nel libro mastro	23
4.2.21	Articolo 164b Disposizione transitoria della modifica del ...: accesso del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e trasmissione dei dati all'indice di ricerca	24
4.2.22	Articolo 164c Disposizione transitoria della modifica del ...: emolumenti	25
4.2.23	Aspetti non trattati dal progetto / ulteriori richieste	25
5	Pubblicazione	26
	Allegato / Anhang / Annexe	27

Panoramica

1 Osservazioni generali

La procedura di consultazione sull'avamprogetto di revisione dell'ordinanza del 23 settembre 2012¹ sul registro fondiario (ORF) «Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale» si è svolta dal 14 ottobre 2020 al 1° febbraio 2021. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le organizzazioni nazionali dei Comuni, della città e delle regioni di montagna nonché quelle dell'economia e altre organizzazioni interessate.

Hanno espresso un parere 25 Cantoni, 4 partiti, 21 tra organizzazioni e altri partecipanti. Sono pertanto pervenuti 50 pareri.

Quattro organizzazioni hanno espressamente rinunciato a un parere².

2 Elenco dei pareri pervenuti

L'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e di altri partecipanti che hanno espresso un parere figura nell'allegato.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 Identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario

Per attuare l'articolo 949b del Codice civile svizzero (CC)³ (identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario), le persone fisiche registrate nel registro fondiario dovranno essere in futuro identificate mediante il numero AVS. Le disposizioni rivedute dell'ordinanza sul registro fondiario concretizzano il modo di procedere degli uffici del registro fondiario quando assegnano il numero AVS.

Il numero AVS sarà tenuto in un registro ausiliario specifico, che sarà collegato con la rispettiva iscrizione nel registro fondiario. Il numero AVS non sarà accessibile al pubblico.

3.2 Ricerca di fondi su scala nazionale

La seconda parte del progetto riguarda la ricerca di fondi su scala nazionale secondo l'articolo 949c CC. Per adempiere i loro compiti legali, le autorità abilitate devono infatti avere accesso alle informazioni che permettono di sapere se una persona è titolare di diritti su un fondo e, se sì, di quali diritti si tratta. L'ordinanza sul registro fondiario riveduta verte essenzialmente sull'oggetto della ricerca, sui diritti d'accesso, sul grado di precisione dei risultati della ricerca e sul funzionamento del servizio di ricerca di fondi su scala nazionale (servizio di ricerca di fondi). Non potranno essere consultati gli estratti completi del registro fondiario. Il servizio di ricerca di fondi è gestito dalla Confederazione e finanziato mediante emolumenti.

4 Pareri in merito all'avamprogetto

4.1 Valutazione generale del progetto

L'orientamento generale del progetto è perlopiù accolto con favore. Quanto all'attuazione dell'**articolo 949b CC (identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario)** è stato particolarmente apprezzato, anche per motivi inerenti alla protezione dei dati⁴, che il numero AVS non sia iscritto nel libro mastro bensì in un nuovo registro ausiliario collegato con la

¹ RS 211.432.1.

² CDDGP, USI, ASM, TS.

³ SR 210.

⁴ BS (pag. 1), UCS (pag. 1), TI (pag. 1).

rispettiva iscrizione nel libro mastro.⁵ Soprattutto in riferimento alla tenuta del registro fondiario ha riscosso consensi il fatto che la procedura di trattamento di un affare pendente possa essere svolta a prescindere dall'attribuzione del numero AVS⁶ e che il progetto mira a limitare il più possibile l'onere degli uffici del registro fondiario⁷. È infine accolto con favore il fatto che l'uso del numero AVS quale identificatore migliorerà a medio termine la qualità dei dati.⁸

Hanno invece suscitato critiche soprattutto il possibile lavoro supplementare per gli uffici del registro fondiario, in particolare a causa dell'attribuzione retroattiva del numero AVS per le persone fisiche già iscritte nel registro fondiario⁹, e il fatto che le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale dei Cantoni non siano abbastanza chiare¹⁰. Inoltre, i termini transitori per l'attribuzione del numero AVS alle persone fisiche già iscritte nel libro mastro sono ritenuti troppo brevi¹¹.

Quanto all'attuazione dell'**articolo 949c CC (ricerca di fondi su scala nazionale)**, l'istituzione da parte della Confederazione di un servizio di ricerca di fondi è ritenuto uno strumento opportuno per sostenere le autorità nell'espletamento dei loro compiti legali¹². Ha riscosso consensi anche il fatto che il servizio di ricerca sia gestito dalla Confederazione e che quindi non possano essere consultati estratti completi grazie a un sistema di preselezione¹³.

I pareri sono invece negativi in merito al principio¹⁴ e alle modalità¹⁵ della riscossione degli emolumenti. Ha inoltre suscitato critiche anche il fatto che l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF) decida da solo quali autorità hanno diritto di accedere al servizio di ricerca di fondi¹⁶. Alcuni partecipanti sono anche contrari al fatto che i protocolli delle consultazioni del servizio di ricerca di fondi non siano sistematicamente messi a disposizione dei Cantoni¹⁷. È stato in parte criticato che attraverso la ricerca di fondi su scala nazionale sono visibili anche informazioni non pubblicamente accessibili del registro fondiario di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera a ORF¹⁸ e persone giuridiche¹⁹.

Riassumendo, dei 50 pareri pervenuti, 37 approvano in linea di massima il progetto (3 partiti²⁰, 17 Cantoni²¹, 17 organizzazioni e altri partecipanti²²).

⁵ AR (pag. 1 seg.), BE (pag. 1), OW (pag. 2), SO (pag. 2), CSRF (pag. 1 seg.), CP (pag. 2), CVAM (pag. 2), privatim (pag. 2), USPI (pag. 2).

⁶ SO (pag. 3), ZNK (pag. 1).

⁷ LU (pag. 1).

⁸ OW (pag. 1), ZH (pag. 1).

⁹ AG (pag. 1), BS (pag. 2), NE (pag. 1), SO (pag. 2), VD (pag. 4).

¹⁰ BL (pag. 1), GR (pag. 1), VS (pag. 2), UDC (pag. 2).

¹¹ AG (pag. 2), FR (pag. 1), SZ (pag. 2), VD (pag. 4), ZG (pag. 3).

¹² pvl (pag. 1), PS (pag. 2), GL (pag. 2), NW (pag. 2), ZH (pag. 1), eGov (pag. 1), KBKS (pag. 1), ACS (pag. 1).

¹³ AR (pag. 2), GL (pag. 2), LU (pag. 1), OW (pag. 1), CSRF (pag. 2), privatim (pag. 1), ACS (pag. 1).

¹⁴ FR (pag. 2), GE (pag. 1 dello scritto principale [senza questa indicazione il numero di pagina del parere del Cantone di Ginevra si riferisce all'allegato dello scritto principale]), NE (pag. 2), SG (pag. 1 seg.), SZ (pag. 2), TG (pag. 2), VD (pag. 4), VS (pag. 2), ZH (pag. 4).

¹⁵ AG (pag. 2), AR (pag. 5), BL (pag. 4), FR (pag. 2), GE (pag. 1 dello scritto principale), GR (pag. 3), JU (pag. 2 seg.), LU (pag. 2), SG (pag. 3), TI (pag. 4), TG (pag. 2), VD (pag. 4), ZH (pag. 4), KBKS (pag. 2), CSRF (pag. 3), FSN (pag. 3), VbN (pag. 3).

¹⁶ FR (pag. 1), GE (pag. 2), JU (pag. 2), NE (pag. 2), SO (pag. 2), VD (pag. 2), VS (pag. 2).

¹⁷ BS (pag. 3), FR (pag. 2), GE (pag. 3), Bedag (pag. 2).

¹⁸ BS (pag. 3), JU (pag. 2), VD (pag. 3).

¹⁹ CP (pag. 2), USPI (pag. 3), CVAM (pag. 3), HEV (pag. 7).

²⁰ PLR (pag. 1), pvl (pag. 1), PS (pag. 1).

²¹ AI (pag. 1), AR (pag. 1 seg.), BE (pag. 1), BS (pag. 1), GL (pag. 1 seg.), JU (pag. 1 seg.), LU (pag. 1), NW (pag. 2), OW (pag. 1), SG (pag. 1), SH (pag. 1), SO (pag. 1), SZ (pag. 1), TG (pag. 1), TI (pag. 1), ZG (pag. 1 seg.), ZH (pag. 1).

²² Bedag (pag. 1 seg.), eGov (pag. 2), FDER (pag. 2), KBKS (pag. 1), CSRF (pag. 1 seg.), privatim (pag. 1), SBVg (pag. 1), ACS (pag. 1), ACS (pag. 1), SIX (pag. 1), FSN (pag. 1), UCS (pag. 1), FSP (pag. 1), UNIL (pag. 1), VbN (pag. 1), UBCS (pag. 1), ZNK (pag. 1).

9 partecipanti appoggiano parzialmente il progetto (6 Cantoni²³, 3 organizzazioni e altri partecipanti²⁴).

4 partecipanti rifiutano il progetto nella sua forma attuale (2 Cantoni²⁵, 1 partito²⁶, 1 organizzazione²⁷).

4.2 Osservazioni sulle singole disposizioni

4.2.1 Ingresso

Tre partecipanti chiedono la menzione dell'articolo 949b CC nell'ingresso.²⁸

4.2.2 Articolo 1 Oggetto

VD si esprime sull'attuazione sotto il profilo della tecnica legislativa e si chiede se non sarebbe stato sufficiente adeguare semplicemente l'articolo 90 capoverso 1 lettera a ORF e disciplinare il resto nell'ordinanza tecnica del 28 dicembre 2012²⁹ del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF).³⁰

4.2.3 Articolo 12a Registro degli identificatori di persone nel registro fondiario informatizzato

Poiché il registro fondiario informatizzato non può più essere tenuto senza il nuovo registro degli identificatori di persone (Art. 12a), l'articolo 8 capoverso 2 dovrebbe essere modificato come segue: *«Nel registro fondiario tenuto su supporti informatici (registro fondiario informatizzato) i dati concernenti il libro mastro e il libro giornale sono elaborati nello stesso sistema e collegati insieme ai dati del registro degli identificatori di persone. È possibile risalire ai dati del libro mastro e del libro giornale mediante [...]»*.³¹

Un Cantone ritiene che la rubrica «Registri ausiliari» dell'articolo 13 tragga in inganno e propone la seguente aggiunta: *«Ulteriori registri ausiliari»*.³²

4.2.4 Capitolo 4a: Identificazione di persone fisiche titolari di diritti immobiliari in base al numero AVS

4.2.5 Articolo 23a Registro degli identificatori di persone

Due partecipanti chiedono di precisare la rubrica analogamente agli articoli 11 e 12: *«Registro degli identificatori di persone del registro fondiario informatizzato»*.³³

4.2.5.1 Capoverso 1

È accolta con favore la decisione di non inserire il numero AVS nel libro mastro bensì soltanto nel registro degli identificatori di persone a esso collegato³⁴. Questo disciplinamento

²³ AG (pag. 1), FR (pag. 1 seg.), GE (pag. 1), GR (pag. 1), NE (pag. 3), VS (pag. 2).

²⁴ CP (pag. 1), USPI (pag. 2), CVAM (pag. 1).

²⁵ BL (pag. 1), VD (pag. 4).

²⁶ UDC (pag. 2).

²⁷ HEV (pag. 10).

²⁸ AR (pag. 2), OW (pag. 2), SO (pag. 2).

²⁹ SR 211.432.11.

³⁰ VD (pag. 2).

³¹ SG (pag. 1).

³² SG (pag. 1).

³³ AR (pag. 2), CSRF (pag. 2).

³⁴ AR (pag. 2), BE (pag. 1), SO (pag. 2), CP (pag. 2), CVAM (pag. 2), privatim (pag. 2), USPI (pag. 2).

andrebbe tuttavia sancito esplicitamente nell'ordinanza sul registro fondiario³⁵. Dalla disposizione dovrebbe inoltre risultare esplicitamente che il registro degli identificatori di persone è un registro ausiliario e che il numero AVS non figura né nel libro mastro né nel libro giornale³⁶. Per il resto i Cantoni dovrebbero poter decidere liberamente se istituire un nuovo registro degli identificatori di persone o se adeguarne uno esistente³⁷. Sono inoltre accolte con favore le possibilità di automatizzazione dell'attribuzione del numero AVS poiché si ripercuotono direttamente soltanto nel registro ausiliario e quindi non contraddicono il principio della richiesta³⁸.

Per motivi tecnici e legati all'onere di lavoro, eGov giudica criticamente la gestione del numero AVS in un registro accessorio; ciononostante ritiene che per ragioni giuridiche sia opportuna l'attuazione della variante proposta³⁹. Due Cantoni chiedono che il numero AVS sia tenuto nel libro mastro, analogamente a quanto previsto per il numero d'identificazione delle imprese (IDI) delle persone giuridiche⁴⁰. Per VD non è chiaro se nel caso del registro degli identificatori di persone si tratti di un registro dei proprietari, di un registro delle persone o di un altro tipo di registro⁴¹.

ZNK chiede di precisare il tenore del capoverso 1 rinviando agli articoli 958-961 CC⁴².

4.2.5.2 Capoverso 1 secondo periodo e capoverso 2 secondo periodo

Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono coerente ed efficiente l'uso del numero AVS nei registri ausiliari, tanto più che l'articolo 949b CC non lo esclude⁴³.

Ma la possibilità di usare il numero AVS nei registri ausiliari è giudicata anche in modo critico. In particolare si ritiene che il tenore della disposizione sia formulato in modo poco chiaro⁴⁴. Se l'uso del numero AVS in un registro ausiliario è necessario e appropriato per l'adempimento di un compito legale degli uffici del registro fondiario, per motivi di chiarezza⁴⁵ e trasparenza tali registri dovrebbero essere menzionati nell'ordinanza⁴⁶. Se l'uso del numero AVS è semplicemente pratico per l'adempimento di un compito, ma non strettamente necessario, il collegamento del numero AVS con iscrizioni di altri registri non è proporzionale e occorre rinunciarvi⁴⁷. Lo stesso vale per il collegamento delle iscrizioni nel registro degli identificatori di persone con le iscrizioni di altri registri⁴⁸. Occorre inoltre disciplinare quali altri dati relativi alle persone sono registrati nel registro degli identificatori di persone⁴⁹. Per evitare la comunicazione involontaria e inammissibile del numero AVS, la possibilità dell'uso del numero AVS nei registri ausiliari va nuovamente esaminata e, se del caso, abrogata⁵⁰. La HEV solleva dubbi in merito all'uso del numero AVS in altri registri

³⁵ AR (pag. 2), OW (pag. 2), SO (pag. 2).

³⁶ HEV (pag. 5).

³⁷ GE (pag. 3), ZH (pag. 2).

³⁸ AG (pag. 1), AR (pag. 1 seg.), CSRF (pag. 1 seg.), ZG (pag. 2).

³⁹ eGOV (pag. 1).

⁴⁰ LU (pag. 2), NW (pag. 1).

⁴¹ VD (pag. 2).

⁴² ZNK (pag. 1).

⁴³ CP (pag. 2), USPI (pag. 2), CVAM (pag. 2).

⁴⁴ AR (pag. 2 seg.), LU (pag. 2), SO (pag. 2), privatim (pag. 2).

⁴⁵ LU (S. 2), privatim (pag. 2).

⁴⁶ AR (pag. 2 seg.), SO (pag. 2), privatim (pag. 2).

⁴⁷ SO (pag. 2), privatim (pag. 2).

⁴⁸ AR (pag. 3) SO (pag. 2), privatim (pag. 2).

⁴⁹ LU (pag. 2).

⁵⁰ GL (pag. 1).

ausiliari e chiede il seguente adeguamento: «*Il numero AVS non è tenuto né nel libro mastro né nel libro giornale*». ⁵¹

In considerazione delle particolari esigenze di protezione del numero AVS sarebbe opportuno registrarlo esclusivamente nel registro degli identificatori di persone e per il resto lavorare con connessioni. Nell'articolo 23a capoverso 1 andrebbe cancellato il secondo periodo sostituendolo come segue: «*Possono essere connessi con iscrizioni di altri registri del registro fondiario e con registri ausiliari*». ⁵²

4.2.5.3 Capoverso 3 lettera a

BE di iscrivere nel registro degli identificatori di persone il nome da nubile o celibe poiché questa indicazione è una caratteristica fondamentale per identificare una persona fisica. ⁵³

4.2.5.4 Capoverso 3 lettera c

Per motivi di chiarezza e trasparenza occorre definire quali ulteriori dati relativi alle singole persone sono iscritti nel registro degli identificatori di persone. ⁵⁴

4.2.6 Articolo 23b Fonti di dati

NW accoglie con favore che agli uffici del registro fondiario sia concesso l'accesso ai dati personali attuali presso l'Ufficio centrale di compensazione (UCC). ⁵⁵

4.2.6.1 Lettera a

Ai Cantoni deve essere concesso tempo sufficiente per installare l'interfaccia con l'UCC e per i corrispondenti lavori. Occorre tenerne conto nel fissare lo scadenziario ⁵⁶ e l'entrata in vigore della revisione deve essere obbligatoriamente concordata con i Cantoni. ⁵⁷

4.2.6.2 Lettera b

È in linea di massima accolta con favore la possibilità di consultare il numero AVS mediante altre fonti di dati che l'UCC ritiene idonei. Questo permette l'uso di collegamenti già esistenti a banche dati cantonali. ⁵⁸

Tuttavia si chiede anche che, per ragioni inerenti alla protezione dei dati, le fonti di dati ammesse siano disciplinate in modo esaustivo. ⁵⁹

4.2.7 Articolo 23c Attribuzione del numero AVS

La rubrica va adeguata come segue: «*Attribuzione del numero AVS nella procedura di trattamento*». ⁶⁰

La HEV chiede di prevedere nell'articolo 23c una verifica del numero AVS. ⁶¹

⁵¹ HEV (pag. 5).

⁵² BE (pag. 2).

⁵³ GE (pag. 4).

⁵⁴ AR (pag. 3), LU (pag. 2), SO (pag. 2), privatim (pag. 2).

⁵⁵ NW (pag. 1).

⁵⁶ NW (pag. 1).

⁵⁷ BL (pag. 2).

⁵⁸ BL (pag. 2).

⁵⁹ AR (pag. 3), SO (pag. 2), privatim (pag. 2).

⁶⁰ AR (pag. 3), CSRF (pag. 2).

⁶¹ HEV (pag. 6).

4.2.7.1 Capoverso 2

NE osserva che in vista della registrazione dei numeri AVS è della massima importanza che le maschere di ricerca per le interfacce previste siano integrate nei software dei gestori del registro fondiario.⁶²

4.2.7.2 Capoverso 3

Secondo i pareri pervenuti, le possibilità menzionate all'articolo 23c capoverso 3 lettere a e b sono appropriate allo scopo, ma non lo sono ulteriori accertamenti non meglio definiti, poiché sproporzionati.⁶³ Gli ulteriori accertamenti dell'ufficio del registro fondiario andrebbero pertanto disciplinati in modo esaustivo per cui l'espressione «*in particolare*» va cancellata⁶⁴ oppure perlomeno definita⁶⁵.

L'obbligo degli uffici del registro fondiario di effettuare ulteriori accertamenti è criticato, in parte per ragioni inerenti al diritto in materia di responsabilità.⁶⁶ In caso di incertezze occorre obbligare i titolari dei diritti a procedere agli accertamenti con l'UCC.⁶⁷

4.2.7.3 Capoverso 3 lettera a

Per ragioni inerenti alla certezza del diritto e alla trasparenza, il processo per l'attuazione dell'articolo 23c capoverso 3 lettera a va stabilito e comunicato prima dell'entrata in vigore della disposizione.⁶⁸ Due partecipanti chiedono di disciplinare nell'ORF gli elementi fondamentali della collaborazione e del processo di verifica.⁶⁹

4.2.7.4 Capoverso 3 lettera b

Due partecipanti osservano che non sono disciplinate le conseguenze nel caso in cui le parti si rifiutino di collaborare.⁷⁰

4.2.7.5 Capoverso 4

AG segnala il pericolo di una doppia iscrizione se le informazioni della persona straniera non corrispondono esattamente alla prima registrazione.⁷¹

È stato osservato che non fa parte degli obblighi dell'ufficio del registro fondiario chiedere all'UCC di attribuire un numero AVS a una determinata persona e che quindi il disciplinamento è troppo esteso.⁷² I dispositivi e le procedure dell'ufficio del registro fondiario non sono fatti per inoltrare richieste o procedere ad accertamenti. Alcuni partecipanti chiedono pertanto di esaminare se i numeri AVS mancanti possano essere accertati in altro modo – ad esempio mediante l'obbligo della persona interessata – e comunicati dall'UCC

⁶² NE (pag. 1).

⁶³ AR (pag. 3), SO (pag. 3), privatim (pag. 3).

⁶⁴ AR (pag. 3), SO (pag. 3).

⁶⁵ ZG (pag. 1), privatim (pag. 3).

⁶⁶ AG (pag. 1), NE (pag. 1), ZH (pag. 2), HEV (pag. 5 seg.).

⁶⁷ AG (pag. 1).

⁶⁸ AR (pag. 3), SO (pag. 3), privatim (pag. 3).

⁶⁹ ZH (pag. 3), HEV (pag. 5 seg.).

⁷⁰ TI (pag. 3), ZNK (pag. 2).

⁷¹ AG (pag. 2).

⁷² ZH (pag. 3), HEV (pag. 5 seg.).

all'ufficio del registro fondiario.⁷³ La competenza e le spese per la richiesta del numero AVS presso l'UCC non sono disciplinati.⁷⁴

4.2.7.6 Capoverso 5

Va chiarito se per «annotare» s'intende il termine tecnico, un'osservazione riguardante la constatazione di una semplice informazione senza effetti giuridici o un'annotazione interna.⁷⁵ Sarebbe opportuno indicare la procedura con cui è effettuata un'attribuzione successiva: iniziativa dell'ufficio del registro fondiario, modifica automatica avviate all'UCC o un altro *modus operandi*.⁷⁶ Non è chiara l'ulteriore procedura per aggiornare le annotazioni.⁷⁷ ZNK chiede di indicare a partire da quando è applicato l'articolo 23c capoverso 5 ORF, ad esempio nel modo seguente ⁷⁸: « *Se entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro fondiario non può identificare la persona interessata in modo sufficientemente sicuro o attribuirle un numero AVS, lo annota nel registro degli identificatori di persone. Non appena l'UCC ha assegnato un numero AVS e lo ha comunicato all'ufficio del registro fondiario quest'ultimo lo assegna.*»

4.2.7.7 Capoverso 6

SO accoglie con favore che la prosecuzione e la conclusione della procedura di trattamento sono indipendenti dall'attribuzione del numero AVS.⁷⁹

4.2.8 Articolo 23d Verifica periodica

4.2.8.1 Capoverso 1

Conformemente al principio della correttezza dei dati, la verifica periodica dei numeri AVS registrati è accolta con favore e deve essere garantita da misure organizzative e/o tecniche adeguate.⁸⁰ Pur giudicando appropriata la verifica periodica dei numeri AVS, la HEV nutre dubbi in merito al lavoro supplementare per gli uffici del registro fondiario.⁸¹ GE chiede – in conformità con l'orientamento generale della revisione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) – di limitare la verifica periodica al numero AVS.⁸²

Nella versione francese dell'avamprogetto «*reprend du registre*» dovrebbe essere sostituito da «*dans le registre*».⁸³ Alcuni uffici del registro fondiario chiedono se devono correggere anche i relativi dati delle persone.⁸⁴ Non è chiaro in che modo l'ufficio del registro fondiario venga a conoscenza dei risultati della verifica periodica; l'ufficio del registro fondiario dovrebbe ricevere periodicamente interi pacchetti di mutazioni che successivamente deve trasferire nel registro degli identificatori di persone o nel suo sistema del registro fondiario.⁸⁵ La verifica periodica del numero AVS dovrebbe avvenire in modo automatizzato.⁸⁶ In casi chiari dovrebbe obbligatoriamente avvenire in modo automatizzato per cui il capoverso va

⁷³ ZH (pag. 3), HEV (pag. 5 seg.).

⁷⁴ VD (pag. 2).

⁷⁵ GE (pag. 1).

⁷⁶ TI (pag. 4).

⁷⁷ ZH (pag. 3).

⁷⁸ ZNK (pag. 2 seg.).

⁷⁹ SO (pag. 3).

⁸⁰ AR (pag. 3), SO (pag. 3 seg.), privatim (pag. 3).

⁸¹ HEV (pag. 6).

⁸² GE (pag. 1).

⁸³ GE (pag. 1).

⁸⁴ Bedag (pag. 2).

⁸⁵ ZH (pag. 3).

⁸⁶ AG (pag. 1).

completato come segue: «*In casi chiari il registro degli identificatori di persone è aggiornato in modo automatizzato*»⁸⁷. Non è chiaro se gli aggiornamenti debbano essere visibili esclusivamente nel registro degli identificatori di persone.⁸⁸

Regna in parte incertezza in merito all'esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 23d se i dati della persona provengono da una fonte di cui all'articolo 23b lettera b (che confronta regolarmente i propri dati con l'UCC).⁸⁹

4.2.9 Articolo 23e Dettagli tecnici

4.2.9.1 Lettera b

JU osserva che un sistema che permetta la ripresa automatizzata andrebbe concepito in modo tale da limitare il più possibile i relativi costi.⁹⁰

4.2.9.2 Lettera c

Le mutazioni nel registro degli identificatori di persone devono essere documentate in modo chiaro, anche nel caso in cui i dati modificati sono ripresi mediante un'interfaccia con l'UCC.⁹¹ VS propone di rispettare gli standard per la protocollazione delle riprese e degli aggiornamenti dei dati applicati dalla legge sull'armonizzazione dei registri.⁹² Vanno d'altronde istituiti sistemi severi di controllo, poiché il rischio di sicurezza principale resta il fattore umano.⁹³ In considerazione delle numerose tappe che devono svolgere gli uffici del registro fondiario, è consigliabile pianificare delle fasi di test per garantire l'operatività del sistema e procedere a eventuali adeguamenti.⁹⁴

4.2.10 Capitolo 6a: Ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate

Sotto il profilo della sistematica gli articoli 34a segg. andrebbero inseriti in una nuova sezione del capitolo 6.⁹⁵

VS ritiene che le esigenze dell'economia e l'evoluzione dell'amministrazione digitale giustifichi l'istituzione di una piattaforma per la raccolta di dati provenienti dai Cantoni e che tale strumento non pregiudichi in linea di principio le competenze cantonali, purché le condizioni siano ben definite con il coinvolgimento di tutti gli attori.⁹⁶ Il servizio di ricerca di fondi sgrava i registri fondiari cantonali dal fornire informazioni, visto che è possibile una ricerca autonoma da parte dei servizi abilitati.⁹⁷

4.2.11 Articolo 34a Principio

L'espressione «autorità abilitate» è ritenuta troppo ampia; esse vanno espressamente designate⁹⁸ oppure occorre stabilire i criteri per definirle.⁹⁹

⁸⁷ ZG (pag. 1).

⁸⁸ BL (pag. 2).

⁸⁹ Bedag (pag. 2).

⁹⁰ JU (pag. 1).

⁹¹ AR (pag. 4), SO (pag. 4), privatim (pag. 4).

⁹² VS (pag. 1).

⁹³ FDER (pag. 1 seg.).

⁹⁴ CP (pag. 2), CVAM (pag. 2), USPI (pag. 2).

⁹⁵ BL (pag. 4).

⁹⁶ VS (pag. 2).

⁹⁷ OW (pag. 1), NW (pag. 2).

⁹⁸ HEV (pag. 6 seg.).

⁹⁹ FR (pag. 1).

La disposizione va formulata in modo più preciso tenendo conto degli articoli 958-961 CC.¹⁰⁰

Il rinvio all'articolo 90 capoverso 1 ORF deve essere limitato alle lettere a e b¹⁰¹ o solo alla lettera a.¹⁰²

L'avamprogetto non disciplina cosa succede nel caso in cui un'informazione ottenuta dal servizio di ricerca di fondi si rivelasse inesatta.¹⁰³

4.2.12 Articolo 34b Servizio di ricerca di fondi su scala nazionale

GR osserva che la ricerca di fondi su scala nazionale che non sfrutta, sostituisce o si fonda su portali d'informazione attuali implica spese aggiuntive e sovrapposizioni, tanto più che i casi di applicazione descritti nel rapporto esplicativo potrebbero essere trattati con i sistemi attuali.¹⁰⁴ Inoltre, non si ravvisa attualmente l'utilità di una ricerca centrale di fondi e la soluzione è ritenuta insoddisfacente.¹⁰⁵

4.2.12.1 Capoverso 1

GE adduce che il principio secondo cui il servizio di ricerca di fondi è gestito dall'UFRF può essere accettato nonostante il fatto che il conferimento di tale competenza superi in fondo i limiti delle competenze conferite al Consiglio federale per fissare le modalità di attuazione degli articoli 949b e 949c CC.¹⁰⁶

La proposta che l'UFRF gestisca il servizio di ricerca di fondi è rifiutata da alcuni partecipanti alla consultazione.¹⁰⁷ Si teme che in questo modo l'ufficio del registro fondiario perda il controllo sull'accesso ai propri dati.¹⁰⁸

4.2.12.2 Capoverso 2

Come risultato della ricerca non vanno forniti soltanto i dati disponibili elettronicamente al momento dell'interrogazione; tali dati devono essere completati con l'indicazione dei circondari del registro fondiario non disponibili elettronicamente al momento dell'interrogazione.¹⁰⁹ Per poter meglio valutare la completezza dei risultati della ricerca sarebbe eventualmente opportuno fornire una panoramica dei sistemi cantonali che rispondono all'interrogazione.¹¹⁰

SO osserva che un sistema che indica soltanto i dati del libro mastro sarà sempre in ritardo rispetto alla realtà.¹¹¹ Per questo motivo GE mette in dubbio l'utilità del servizio.¹¹²

4.2.12.3 Capoverso 3

La HEV chiede di stralciare questa disposizione.¹¹³

¹⁰⁰ ZNK (pag. 1).

¹⁰¹ BL (pag. 4).

¹⁰² ZG (pag. 1), CP (pag. 3), CVAM (pag. 3), HEV (pag. 6 seg.), USPI (pag. 2 seg.).

¹⁰³ UNIL (pag. 1).

¹⁰⁴ GR (pag. 2).

¹⁰⁵ BL (pag. 1), GE (pag. 2), GR (pag. 2).

¹⁰⁶ GE (pag. 2).

¹⁰⁷ FR (pag. 1), GR (pag. 2).

¹⁰⁸ FR (pag. 1 seg.), GE (pag. 2), GR (pag. 2), VD (pag. 3), VS (pag. 2).

¹⁰⁹ SG (pag. 1).

¹¹⁰ ZH (pag. 3).

¹¹¹ SO (pag. 3).

¹¹² GE (pag. 4).

¹¹³ HEV (pag. 7).

4.2.12.4 Capoverso 4

È espressamente approvata l'intenzione di introdurre un indice di ricerca per sgravare i Cantoni.¹¹⁴ In tal modo si garantisce che i sistemi dei registri fondiari ricevano soltanto le interrogazioni strettamente necessarie, il che permette di mantenere stabili il carico e la performance dei singoli server cantonali.¹¹⁵

Benché sia ritenuta una variante complessa, lo sgravio della rete è un elemento a favore dell'attuazione prevista.¹¹⁶ La FDER chiede un piano di sicurezza sulla base di test concreti.¹¹⁷

GE mette in dubbio l'utilità e la necessità di un indice di ricerca. In considerazione delle richieste di informazioni presentate all'ufficio del registro fondiario ginevrino – quasi esclusivamente provenienti dalle autorità federali – è dubbio che le stime del rapporto esplicativo in merito al numero di interrogazioni al mese siano affidabili.¹¹⁸

La HEV respinge la tenuta di un indice di ricerca anonimizzato poiché teme che non si sia tenuto conto dei rischi per la protezione dei dati.¹¹⁹

4.2.12.5 Capoverso 4 lettera a

Conformemente alle richieste relative all'articolo 34a, va ammessa solo la ricerca da parte di persone fisiche.¹²⁰

4.2.13 Articolo 34c Accesso del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e trasmissione dei dati all'indice di ricerca

4.2.13.1 Capoverso 1

In considerazione della grande quantità di dati da trattare occorre prevedere fasi di test d'intesa con gli uffici del registro fondiario.¹²¹ L'interfaccia di cui all'articolo 34c capoverso 1 dovrebbe essere standardizzato su scala nazionale o secondo eCH.¹²²

4.2.13.2 Capoverso 2

Adeguando questa disposizione si potrebbe rendere possibile una trasmissione in tempi brevi (invece che immediata) e, mediante interrogazioni differite in orari marginali e notturni, si potrebbe sfruttare meglio l'infrastruttura.¹²³

Il servizio informatico del Cantone può garantire il supporto tecnico soltanto nella misura in cui esso è disponibile.¹²⁴ Il disciplinamento del capoverso 2 è già contemplato dal capoverso 1; è del resto formulato in termini troppo assoluti ed è quindi da stralciare.¹²⁵ Occorre precisare cosa s'intende per un «minimo di assistenza tecnica»¹²⁶, anche per quanto riguarda le competenze concrete, le risorse e la questione della fatturazione di

¹¹⁴ SO (pag. 3).

¹¹⁵ LU (pag. 1).

¹¹⁶ eGov (pag. 1 seg.).

¹¹⁷ FDER (pag. 2).

¹¹⁸ GE (pag. 5).

¹¹⁹ HEV (pag. 7).

¹²⁰ ZG (pag. 1), CP (pag. 3), CVAM (pag. 3), HEV (pag. 6 seg.), USPI (pag. 2 seg.).

¹²¹ CP (pag. 3), CVAM (pag. 3), USPI (pag. 3).

¹²² ZH (pag. 3).

¹²³ eGOV (pag. 2).

¹²⁴ JU (pag. 2).

¹²⁵ BS (pag. 3).

¹²⁶ BL (pag. 1).

prestazioni tra la Confederazione e i Cantoni.¹²⁷ La Confederazione dovrebbe essere perlomeno co-responsabile del supporto agli utenti nonché della disponibilità e dell'affidabilità del sistema¹²⁸, per cui si propone la seguente formulazione¹²⁹: «L'UFRF garantisce il supporto tecnico durante gli orari di apertura degli uffici del registro fondiario.»

4.2.13.3 Capoverso 3

Secondo FR l'espressione «intero complesso di dati» non è comprensibile.¹³⁰ ZH chiede di precisare quali modifiche implicano l'obbligo di una nuova trasmissione.¹³¹

4.2.13.4 Capoverso 4

È importante concedere ai Cantoni la libertà di scegliere il tipo di criptaggio.¹³² Per motivi inerenti alla sicurezza occorre prediligere la trasmissione dei dati in forma anonimizzata all'anonimizzazione da parte del servizio di ricerca.¹³³ Ciò deve essere esaminato a tempo debito in modo più preciso dai Cantoni, tenendo conto del lavoro connesso.¹³⁴ ZH si chiede se il «diritto di scelta» sia conforme al principio della protezione dei dati; d'altronde la necessità di un criptaggio dei dati da parte dei Cantoni è connesso a risorse che implicano spese.¹³⁵ Per la FDER non è del tutto chiaro a chi debba anonimizzare i dati.¹³⁶

4.2.13.5 Capoverso 5

I partecipanti accolgono con favore la regola secondo cui il DFGP e il DDPS definiscono di comune accordo i dettagli tecnici.¹³⁷

4.2.14 Articolo 34d Diritti d'accesso in generale

Il titolo della disposizione potrebbe indurre a credere che possano essere informati anche privati, ragione per cui va adeguato conformemente all'articolo 949c CC.¹³⁸

4.2.14.1 Capoverso 1

BL ritiene opportuno che l'UFRF decida centralmente in merito ai diritti d'accesso.¹³⁹

Tuttavia, la definizione di «autorità abilitata» è imprecisa e concede all'UFRF un margine di apprezzamento troppo ampio.¹⁴⁰ Alcuni partecipanti considerano la competenza dell'UFRF un'ingerenza nei compiti cantonali.¹⁴¹

Tra il diritto d'accesso al servizio di ricerca di fondi e il diritto a livello cantonale di chiedere un estratto del registro può sorgere una divergenza.¹⁴² I Cantoni GE e NE chiedono un piano comune della Confederazione e dei Cantoni per determinare le autorità abilitate e i

¹²⁷ ZH (pag. 3 seg.).

¹²⁸ VD (pag. 3).

¹²⁹ NE (pag. 3).

¹³⁰ FR (pag. 2).

¹³¹ ZH (pag. 4).

¹³² GE (pag. 2).

¹³³ AR (pag. 4), CSRF (pag. 3).

¹³⁴ AR (pag. 4).

¹³⁵ ZH (pag. 4).

¹³⁶ FDER (pag. 2).

¹³⁷ SO (pag. 3), privatim (pag. 3).

¹³⁸ TG (pag. 1).

¹³⁹ BL (pag. 4).

¹⁴⁰ JU (pag. 2), NE (pag. 2 seg.), TI (pag. 4), VS (pag. 1).

¹⁴¹ GE (pag. 2), NE (pag. 2 seg.), VD (pag. 2 seg.).

¹⁴² GE (pag. 2).

loro diritti d'accesso. Ogni modifica del piano deve essere sottoposta ai Cantoni per approvazione.¹⁴³ Il Canone NE propone quanto segue¹⁴⁴: *«L'UFRF redige un elenco delle autorità abilitate che deve essere approvato dai Cantoni. Su domanda motivata dell'autorità abilitata, concede ai collaboratori di quest'ultima i diritti d'accesso individuali per il servizio di ricerca di fondi»*. Si raccomanda che la disposizione preveda la partecipazione dei Cantoni alla procedura di concessione dell'accesso.¹⁴⁵

In vista delle richieste presso gli uffici del registro fondiario e ai fini della trasparenza bisogna rendere note ai Cantoni e agli uffici del registro fondiario le autorità che hanno accesso e la portata di quest'ultimo.¹⁴⁶ L'articolo 34d dovrebbe perlomeno disciplinare se sussiste un obbligo o una possibilità di indicazione e qual è la sua portata.¹⁴⁷ TI propone di rendere gli elenchi pubblicamente accessibili d'intesa con i Cantoni.¹⁴⁸

Singoli partecipanti chiedono che la domanda di accesso vada motivata con l'adempimento di obblighi legali.¹⁴⁹ L'esame dell'abilitazione deve essere severo; soprattutto gli accessi più ampi devono essere concessi con ritegno¹⁵⁰, in particolare per quanto riguarda il numero di collaboratori abilitati.¹⁵¹ La HEV propone pertanto la seguente formulazione: *«L'UFRF assegna ai collaboratori delle autorità abilitate, su domanda motivata di quest'ultime, i diritti d'accesso individuali al servizio di ricerca di fondi e ai dati di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera a. Se chiede il diritto di accesso ai dati di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera b, l'autorità deve rendere credibile un interesse particolare. La domanda contiene il nome di tutti i collaboratori che devono ottenere il diritto d'accesso»*.¹⁵²

Due associazioni di notai chiedono di concedere ai pubblici ufficiali, in considerazione della loro attività sovrana, il diritto di accedere al servizio di ricerca di fondi.¹⁵³ Per due Cantoni non è chiaro se anche gli attori del settore dell'economia possano ottenere l'accesso.¹⁵⁴ Secondo VS il termine «autorità abilitata» deve sottintendere soltanto amministrazioni pubbliche in senso stretto; in caso contrario occorrerebbe prevedere la partecipazione e l'approvazione dei Cantoni.¹⁵⁵

La procedura per la concessione del diritto d'accesso è considerata troppo complicata¹⁵⁶ o troppo rigida¹⁵⁷. Una domanda motivata dovrebbe essere inoltrata solo una volta da una determinata autorità; eventuali mutazioni del personale dovrebbero semplicemente essere comunicate, di modo che non ogni mutazione implichi una nuova domanda motivata.¹⁵⁸ In tale contesto, la FDER chiede di definire norme di sicurezza elevate.¹⁵⁹

¹⁴³ GE (pag. 3).

¹⁴⁴ NE (pag. 3).

¹⁴⁵ JU (pag. 2), NE (pag. 3), VS (pag. 1).

¹⁴⁶ BL (pag. 4), GE (pag. 2 seg.).

¹⁴⁷ TG (pag. 1).

¹⁴⁸ TI (pag. 4).

¹⁴⁹ CP (pag. 3), CVAM (pag. 3), USPI (pag. 3).

¹⁵⁰ AR (pag. 4), LU (pag. 2), SO (pag. 3), HEV (pag. 8), privatim (pag. 3), UNIL (pag. 1).

¹⁵¹ AR (pag. 4), SO (pag. 3), privatim (pag. 3).

¹⁵² HEV (pag. 8).

¹⁵³ FSN (pag. 2 seg.), VbN (pag. 2).

¹⁵⁴ TI (pag. 4), VS (pag. 1 seg.).

¹⁵⁵ VS (pag. 1 seg.).

¹⁵⁶ KBKS (pag. 2).

¹⁵⁷ FSN (pag. 2), VbN (pag. 2).

¹⁵⁸ KBKS (pag. 2), FSN (pag. 2), VbN (pag. 2).

¹⁵⁹ FDER (pag. 2).

La CSRF rileva che la disposizione non prevede sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione; come possibilità propone la revoca temporanea dell'accesso.¹⁶⁰

VD suggerisce infine la seguente modifica redazionale della versione francese: «*L'OFRF attribue, aux collaborateurs des autorités habilitées, les autorisations individuelles d'accès au service de recherche d'immeubles sur demande fondée de l'autorité*».¹⁶¹

4.2.14.2 Capoverso 2

Per evitare abusi, è necessario comunicare all'UFRF tutte le modifiche. Tale necessità va integrata¹⁶² o precisata¹⁶³ nell'articolo 34d. Devono inoltre essere comunicati anche (o soprattutto)¹⁶⁴ i collaboratori cui deve essere revocato il diritto d'accesso.¹⁶⁵ Pertanto SG chiede¹⁶⁶ di stralciare il secondo periodo del capoverso 2 o di modificarlo come segue: «*[...] contiene il nome dei collaboratori i cui diritti d'accesso devono essere modificati o revocati*».

4.2.15 Articolo 34e Criteri di ricerca ammessi e delimitazione dei risultati della ricerca

4.2.15.1 Capoverso 1

In conformità con le richieste relative all'articolo 34a anche qui si chiede di limitare la ricerca alle persone fisiche.¹⁶⁷

4.2.15.2 Capoverso 2

La disposizione andrebbe adeguata come segue¹⁶⁸: «*Ottengono i dati giuridicamente efficaci e pubblicamente accessibili di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera a e, in presenza di un interesse particolare, di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera b.*»

4.2.15.3 Capoverso 3 lett. a

L'accesso ampliato deve essere legato a condizioni severe per quanto riguarda la prova della necessità, poiché la possibilità di ricerca mediante il numero AVS e la conoscenza di quest'ultimo comportano rischi per i diritti fondamentali degli interessati.¹⁶⁹ Criteri severi devono essere applicati anche in relazione al numero di accessi autorizzati.¹⁷⁰

Nella misura in cui il servizio di ricerca di fondi può essere usato soltanto dalle autorità che possono usare sistematicamente il numero AVS, la precisazione di cui al capoverso 3 appare poco opportuna.¹⁷¹

Non risulta evidente perché, nel caso delle autorità abilitate a usare il numero AVS, nei risultati della ricerca debbano essere indicati i numeri AVS.¹⁷²

¹⁶⁰ CSRF (pag. 3).

¹⁶¹ VD (pag. 2).

¹⁶² GL (pag. 2).

¹⁶³ SZ (pag. 1).

¹⁶⁴ BE (pag. 2).

¹⁶⁵ AR (pag. 4), BE (pag. 2), SO (pag. 4), ZH (pag. 3), CP (pag. 3), CVAM (pag. 3), privatim (pag. 3), USPI (pag. 3).

¹⁶⁶ SG (pag. 2).

¹⁶⁷ CP (pag. 4), CVAM (pag. 3), HEV (pag. 8.), USPI (pag. 3 seg.).

¹⁶⁸ HEV (pag. 8).

¹⁶⁹ AR (pag. 4), JU (pag. 2), SO (pag. 4), privatim (pag. 4).

¹⁷⁰ AR (pag. 4), JU (pag. 2), SO (pag. 4), privatim (pag. 4).

¹⁷¹ CP (pag. 4), CVAM (pag. 3), USPI (pag. 3 seg.).

¹⁷² HEV (pag. 8)

4.2.15.4 Capoverso 3 lett. b

Un accesso che oltre all'informazione sulla proprietà è esteso a tutti i dati contenuti nel libro mastro farebbe concorrenza ai sistemi d'informazione cantonali,¹⁷³ che subirebbero una perdita degli introiti.¹⁷⁴ Poiché non risulta necessaria¹⁷⁵, questa concorrenza va evitata e quindi le possibilità di accesso di cui all'articolo 34e capoverso 3 lettera b e capoverso 4 lettera d numeri 2–5 vanno stralciate¹⁷⁶ oppure concesse soltanto come eccezione assoluta¹⁷⁷, nel qual caso occorre aggiungere: «[...] in casi eccezionali motivati [...]». Le autorità che desiderano informazioni supplementari (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno immobiliare o diritti annotati), devono rivolgersi direttamente agli uffici del registro fondiario competenti per il rilascio degli estratti.¹⁷⁸

Il disciplinamento proposto potrebbe portare a discrepanze quanto all'ampiezza dell'accesso¹⁷⁹: ad esempio, mediante la ricerca di fondi su scala nazionale un'autorità potrebbe ottenere informazioni sui diritti di pegno su un immobile, mentre il competente ufficio del registro fondiario potrebbe rifiutare il rilascio di un estratto ufficiale secondo il diritto cantonale.¹⁸⁰

Il rapporto tra l'elenco esaustivo dei dati che possono essere consultati e l'indicazione del servizio che, a seconda della motivazione della domanda, ha accesso a determinati tipi di dati non è formulata in modo comprensibile.¹⁸¹

La HEV chiede di stralciare la disposizione.¹⁸²

4.2.15.5 Capoverso 4

L'estensione dell'accesso ai dati del registro fondiario va respinta poiché crea o rafforza gli incentivi a raccogliere e gestire presso l'UFRF i dati dei registri cantonali, per cui, di fatto, si istituisce un registro centrale.¹⁸³

La HEV chiede di stralciare la disposizione.¹⁸⁴

4.2.15.6 Capoverso 4 lett. a

In conformità con le richieste relative all'articolo 34a si chiede di limitare anche nell'articolo 34e i risultati della ricerca alle persone fisiche e quindi di adeguare la lettera a¹⁸⁵: «i dati di cui all'articolo 90 capoverso 1 lettera a relativi alla persona fisica».

4.2.15.7 Capoverso 4 lettera d numero 4

Nel verificare il diritto d'accesso occorre controllare, soprattutto nel caso di diritti di pegno, se sussiste un obbligo dell'autorità di adempiere un compito legale.¹⁸⁶

¹⁷³ BS (pag. 3), JU (pag. 2), VD (pag. 3).

¹⁷⁴ VD (pag. 1).

¹⁷⁵ JU (pag. 2).

¹⁷⁶ 'BS (pag. 3), FR (pag. 2), JU (pag. 2), VD (pag. 3).

¹⁷⁷ BS (pag. 3).

¹⁷⁸ JU (pag. 2), FR (pag. 2).

¹⁷⁹ FR (pag. 2 seg.), GE (pag. 2 seg.).

¹⁸⁰ FR (pag. 2 seg.).

¹⁸¹ VD (pag. 3).

¹⁸² HEV (pag. 8 seg.).

¹⁸³ VD (pag. 3 seg.).

¹⁸⁴ HEV (pag. 8 seg.).

¹⁸⁵ CP (pag. 3), CVAM (pag. 3), USPI (pag. 3 seg.).

¹⁸⁶ UNIL (pag. 2).

4.2.15.8 Capoverso 4 lettera d numero 5

Se il capoverso 4 lettera d non dovesse essere stralciato, bisognerebbe adeguare il numero 5, sostituendo nella versione francese «*droit annoté*» con «*annotation*» e in quella tedesca «*vorgemerkttes Recht*» con «*Vormerkung*». ¹⁸⁷

4.2.16 Articolo 34f Registrazione delle interrogazioni e diritti di consultazione

4.2.16.1 Capoverso 1

Deve essere prevista la trasmissione dei protocolli ai Cantoni, in quanto titolari dei dati. ¹⁸⁸ I protocolli vanno trasmessi ai Cantoni, ¹⁸⁹ affinché questi possano adempiere gli obblighi di cui all'articolo 30 ORF. ¹⁹⁰ I protocolli devono essere comunicati ai Cantoni soprattutto in caso di sospetto di abusi, per cui si propone la seguente integrazione ¹⁹¹: «*L'UFRF trasmette ai Cantoni gli accessi ai loro dati*».

Occorre inoltre chiarire come trattare la registrazione di un'interrogazione ai sensi dell'articolo 30 ORF nel caso in cui l'interrogante è un proprietario. ¹⁹² L'articolo va formulato in modo tale da eliminare qualsiasi sovrapposizione con l'articolo 30 ORF. ¹⁹³ Nel caso di accesso elettronico ampliato mediante la ricerca di fondi su scala nazionale devono essere trasmessi all'ufficio del registro fondiario le informazioni necessarie per il protocollo secondo l'articolo 30 capoverso 1 ORF, salvo in presenza di un divieto di comunicazione. Ciò permetterebbe all'ufficio del registro fondiario di disporre di informazioni complete. ¹⁹⁴ Devono essere precisate la verifica periodica e la protezione dei dati dei protocolli. ¹⁹⁵

4.2.16.2 Capoverso 2

I protocolli devono indicare la portata del diritto d'accesso dell'autorità secondo l'articolo 34e capoversi 2 o 3. ¹⁹⁶ In parte si critica che il contenuto del protocollo non indica se l'accesso ha avuto successo nonché i dati rilevati, i fondi consultati o il rapporto degli aventi diritto con il fondo (proprietario, altri aventi diritto, creditore, debitore). In caso di interrogazione relativa al proprietario queste indicazioni sono necessarie e non possono essere individuate successivamente. Non essendo quindi l'ufficio del registro fondiario in grado di garantire un'informazione corretta sull'accesso, si richiede una pertinente modifica. ¹⁹⁷

4.2.16.3 Capoverso 4

La HEV accoglie con favore la protocollazione e il diritto dei proprietari di fondi di accedere ai protocolli delle interrogazioni. ¹⁹⁸

4.2.17 Articolo 34g Utilizzazione abusiva e revoca del diritto d'accesso

Questa disposizione è accolta con favore. Si dubita tuttavia che in caso di numero molto elevato di consultazioni possa essere individuata un'utilizzazione abusiva. ¹⁹⁹ Occorre

¹⁸⁷ FR (pag. 2).

¹⁸⁸ BS (pag. 3), FR (pag. 2).

¹⁸⁹ BS (pag. 3), GE (pag. 3 seg.).

¹⁹⁰ FR (pag. 2).

¹⁹¹ BS (pag. 3).

¹⁹² FR (pag. 2).

¹⁹³ ZG (pag. 2).

¹⁹⁴ Bedag (pag. 2).

¹⁹⁵ LU (pag. 2).

¹⁹⁶ GE (pag. 3).

¹⁹⁷ Bedag (pag. 2).

¹⁹⁸ HEV (pag. 9).

¹⁹⁹ HEV (pag. 9).

adottare misure appropriate per impedire o scoprire utilizzazioni abusive; i punti essenziali di tali misure devono essere disciplinati nell'ORF.²⁰⁰

In caso di constatazione di utilizzazione abusiva è necessario prevedere un obbligo di comunicazione, per cui si chiede una corrispondente aggiunta.²⁰¹ Occorre completare la disposizione con l'aggiunta che l'UFRF deve informare sia l'autorità (di cui il collaboratore in questione fa parte) sia il Cantone (i cui dati del registro fondiario sono toccati) – in analogia all'obbligo di comunicazione previsto nei progetti di revisione della legge sulla protezione dei dati in caso di violazione della sicurezza dei dati o di trattamento illecito di dati.²⁰² Occorre uniformare, nei limiti del possibile, la terminologia degli articoli 29 segg. ORF e 34g.²⁰³ È necessario disciplinare esplicitamente che le autorità possono usare i dati ottenuti soltanto per l'adempimento dei loro obblighi legali, escludendo qualsiasi ulteriore trasmissione ingiustificata.²⁰⁴

4.2.18 Articolo 34h Emolumenti

Due partecipanti ritengono la riscossione di emolumenti esplicitamente appropriata²⁰⁵, chiara e, in considerazione del lavoro che comporta la gestione e l'esercizio di un tale servizio, giustificata²⁰⁶.

Una parte relativamente grande dei partecipanti respinge tuttavia la riscossione di emolumenti: è urtante che per adempiere compiti federali si sia costretti a usare degli strumenti per i quali bisogna poi pagare emolumenti alla Confederazione.²⁰⁷ L'obbligo dei servizi statali (Confederazione, Cantoni, Comuni) di versare un emolumento va rifiutato.²⁰⁸ Si tratta soltanto di un trasferimento di imposte poiché le interrogazioni non possono probabilmente essere fatturate ai privati.²⁰⁹ A causa del servizio di ricerca di fondi, le autorità abilitate dei Cantoni dovrebbero farsi carico di spese (aggiuntive) elevate, che probabilmente trasferirebbero ulteriormente.²¹⁰ I dati del registro fondiario sono dati dei Cantoni e questi ultimi non ricevono un indennizzo per metterli a disposizione.²¹¹ In considerazione di questo dato di fatto e del prevedibile onere per il conteggio bisogna chiedersi se non sia meglio rinunciare alla riscossione di emolumenti.²¹² SG chiede espressamente di rinunciare alla riscossione di emolumenti.²¹³ La riscossione di emolumenti è in parte ritenuta una punizione finanziaria.²¹⁴ I Cantoni perderebbero il controllo sull'accesso ai dati²¹⁵, ma nel contempo devono rispondere della tenuta del registro fondiario²¹⁶. I costi per la manutenzione delle interfacce e per la cura dei dati e degli accessi²¹⁷ sarebbero a carico dei Cantoni²¹⁸, che per

²⁰⁰ AR (pag. 5), SO (pag. 4), privatim (pag. 4).

²⁰¹ BS (pag. 4).

²⁰² ZH (pag. 4).

²⁰³ ZH (pag. 4).

²⁰⁴ UNIL (pag. 2).

²⁰⁵ AR (pag. 5), CSRF (pag. 3).

²⁰⁶ LU (pag. 1).

²⁰⁷ GL (pag. 2).

²⁰⁸ AG (pag. 2), GR (pag. 3), SG (pag. 2).

²⁰⁹ AG (pag. 2), TI (pag. 4).

²¹⁰ GR (pag. 3).

²¹¹ FR (pag. 2), GE (pag. 5), GR (pag. 3), NE (pag. 3), TI (pag. 4), VD (pag. 4).

²¹² ZH (pag. 4).

²¹³ SG (pag. 1 seg.).

²¹⁴ FR (pag. 2), GR (pag. 3), NE (pag. 3), SG (pag. 1 seg.), SZ (pag. 2), VD (pag. 4), VS (pag. 3).

²¹⁵ VD (pag. 4).

²¹⁶ FR (pag. 2).

²¹⁷ SZ (pag. 2).

²¹⁸ FR (pag. 2), GE (pag. 3), GR (pag. 3), NE (pag. 3), SZ (pag. 2), VD (pag. 4).

di più devono sorvegliare la qualità e l'operatività del sistema²¹⁹ e inoltre versare emolumenti per l'uso dei propri dati²²⁰ e per un sistema che soddisfa piuttosto le esigenze della Confederazione²²¹.

Nel tipo di attuazione proposta dal Consiglio federale il rapporto tra i costi e l'utilità della ricerca di fondi su scala nazionale non è ragionevole.²²² Un Cantone propone pertanto di valutare un metodo di finanziamento e conteggio alternativo.²²³ GR fa notare che l'ampliamento dei sistemi di registro fondiario non deve causare costi supplementari ai Cantoni e agli uffici del registro fondiario e che, semmai, tali costi dovrebbero essere assunti dalla Confederazione.²²⁴ È necessario prevedere una distribuzione più equa. Una parte dei costi, dello sviluppo e della manutenzione dovrebbe essere a carico della Confederazione.²²⁵

Hanno suscitato critiche anche le modalità della regolamentazione degli emolumenti.²²⁶ Disposizioni supplementari dovrebbero obbligare le autorità federali a versare gli emolumenti per le proprie consultazioni, in caso contrario l'UFRF dovrebbe rimborsare ai Cantoni la metà (o una parte adeguata) degli emolumenti. Secondo l'articolo 3 dell'ordinanza generale sugli emolumenti (RS 172.041.1), l'Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantionali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità.²²⁷ La Confederazione deve garantire che i Cantoni possano utilizzare gratuitamente i dati per i loro scopi.²²⁸

Nell'ambito dell'assistenza amministrativa alle amministrazioni cantonali il servizio di ricerca di fondi dovrebbe essere gratuito.²²⁹ È problematico che nell'ambito del diritto in materia di assicurazioni sociali (soprattutto nell'ambito delle prestazioni complementari) siano previsti emolumenti. Secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.30) in combinato disposto con l'articolo 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1), l'acquisizione dei dati in caso di rifiuto della persona assicurata deve essere concessa gratuitamente. Per questo motivo l'ORF dovrebbe prevedere che le domande di ricerca delle autorità in materia di assicurazioni sociali restino gratuite.²³⁰

4.2.18.1 Capoverso 1

L'ACS accoglie con favore la fatturazione ai Cantoni poiché ciò riduce al minimo l'onere per la riscossione degli emolumenti.²³¹

È opportuno disciplinare esplicitamente nell'articolo 34h che il servizio di ricerca di fondi sarà usato anche da autorità federali e che i rispettivi emolumenti saranno assunti dalla Confederazione.²³² È necessario prevedere un disciplinamento uniforme degli emolumenti

²¹⁹ FR (pag. 2), GR (pag. 3), NE (pag. 3), TI (pag. 4).

²²⁰ NE (pag. 3).

²²¹ GE (pag. 3).

²²² UDC (pag. 2), GR (pag. 3), HEV (pag. 10).

²²³ JU (pag. 2 seg.).

²²⁴ GR (pag. 1).

²²⁵ VS (pag. 3).

²²⁶ GE (pag. 5), VD (pag. 4).

²²⁷ SG (pag. 2 seg.).

²²⁸ NE (pag. 3).

²²⁹ VD (pag. 4).

²³⁰ TG (pag. 2 seg.).

²³¹ ACS (pag. 2).

²³² CP (pag. 4), CVAM (pag. 4), USPI (pag. 4).

per gli accessi anche da parte di autorità extracantonali, garantendo che esso sia applicato a prescindere dal servizio digitale usato per l'accesso.²³³

Il modello di riscossione degli emolumenti proposto non è vicino alla prassi²³⁴ e pertanto lo si respinge.²³⁵ Un emolumento per ciascuna interrogazione che varia ogni anno rende inutilmente più difficile o impossibile un preventivo e l'ulteriore fatturazione.²³⁶ Da una parte è contrario alla trasparenza dei costi, dall'altra rende impossibile qualsiasi ulteriore fatturazione o l'addebito corretto nella contabilità dei Cantoni. Gli emolumenti devono pertanto essere riscossi per interrogazione e fatturati entro breve tempo, conformemente al principio di causalità²³⁷, all'autorità cantonale o comunale²³⁸, vale a dire direttamente alle autorità che usano il servizio di ricerca di fondi²³⁹. Non va fissato un emolumento per il Cantone bensì un emolumento per interrogazione.²⁴⁰ VS giudica inammissibile la fatturazione centrale degli emolumenti esclusivamente a carico dei Cantoni. Gli emolumenti dovrebbero essere ripartiti sugli utenti e l'articolo 34h dovrebbe essere rielaborato in tal senso.²⁴¹ GR ritiene inaccettabile la delega dell'incasso degli emolumenti ai Cantoni.²⁴² Il disciplinamento degli emolumenti appare un po' estraneo alla prassi e addossa l'intero onere ai Cantoni. Inoltre, ci si chiede se alle autorità federali sia concesso un accesso gratuito.²⁴³ Poiché implica un onere supplementare sproporzionato, l'ulteriore fatturazione dei Cantoni ai Comuni in base all'utilizzazione e al numero di interrogazioni va respinta.²⁴⁴ La prevista fatturazione forfettaria ai Cantoni è stranamente in contraddizione con il rilascio delle autorizzazioni; per i Cantoni sarà quasi impossibile fatturare ulteriormente gli emolumenti se ricevono soltanto un conto forfettario.²⁴⁵ Un'eventuale fatturazione di emolumenti dovrebbe essere effettuata dalla Confederazione direttamente presso gli utenti di modo che i Cantoni non debbano addossarsi il rischio dell'incasso.²⁴⁶ Il capoverso andrebbe pertanto adeguato come segue²⁴⁷: « *L'UFRF riscuote dalle autorità abilitate emolumenti annuali per l'utilizzazione del servizio di ricerca di fondi.* », tanto più che ogni autorità dispone di un budget proprio.²⁴⁸ Un altro Cantone propone di modificare l'articolo 34h sostituendo nei capoversi 1, 2 e 5 «Cantone» con «autorità».²⁴⁹

4.2.18.2 Capoverso 2

Poiché anche le autorità federali utilizzeranno il servizio di ricerca di fondi, nella formula del capoverso 2 va precisato che per il calcolo della quota cantonale è determinante soltanto la parte cantonale dei costi totali. La parte federale dei costi totali deve essere precedentemente detratta.²⁵⁰ La formula va adeguata come segue: « *L'importo degli*

²³³ SIX (pag. 2).

²³⁴ GL (pag. 2).

²³⁵ BL (pag. 4), JU (pag. 2 seg.), VD (pag. 4), VS (pag. 2).

²³⁶ KBKS (pag. 2).

²³⁷ TG (pag. 2).

²³⁸ BL (pag. 4).

²³⁹ AR (pag. 5), FR (pag. 2), GR (pag. 3), LU (pag. 2), TG (pag. 2), TI (pag. 4), VD (pag. 4), ZH (pag. 4 seg.), CSRF (pag. 3).

²⁴⁰ AR (pag. 5), CSRF (pag. 3).

²⁴¹ VS (pag. 2).

²⁴² GR (pag. 3).

²⁴³ FSN (pag. 3), VbN (pag. 3).

²⁴⁴ AG (pag. 2), GR (pag. 3), JU (pag. 2 seg.).

²⁴⁵ KBKS (pag. 2).

²⁴⁶ AG (pag. 2).

²⁴⁷ GE (pag. 4), TG (pag. 2).

²⁴⁸ GE (pag. 4).

²⁴⁹ SG (pag. 3).

²⁵⁰ ZH (pag. 4).

*emolumenti a carico delle autorità è calcolato in base alla seguente formula: ...*²⁵¹

*«Emolumento dell'autorità abilitata = costo complessivo annuo x (numero di interrogazioni dell'autorità abilitata / numero totale di interrogazioni)».*²⁵²

Infine, il capoverso 2 andrebbe adeguato in modo tale che gli emolumenti versati dai Cantoni e dalla Confederazione coprano i costi complessivi annuali.²⁵³

4.2.18.3 Capoverso 3

I 2 franchi proposti per interrogazione sono appropriati e proporzionali.²⁵⁴

4.2.18.4 Capoverso 5

Poiché manca il relativo campo d'applicazione, GE propone di stralciare il capoverso.²⁵⁵

4.2.19 Articolo 51 Documenti giustificativi

4.2.19.1 Capoverso 1 lettera a

I Cantoni GL e ZH accolgono con favore lo stralcio dell'ultima parte dell'articolo 51 capoverso 1 lettera a, vale a dire la prescrizione che una volta rilevati i dati personali, la copia del passaporto o della carta d'identità deve essere distrutta.²⁵⁶

La CSRF non ha in linea di principio obiezioni in merito alla conservazione delle copie dei documenti e delle dichiarazioni scritte di cui all'articolo 51 capoverso 1 lettera a numero 3.²⁵⁷ Secondo l'articolo 28 capoverso 2 dell'ORF vigente, a determinate persone potrebbe essere concesso l'accesso ai documenti giustificativi mediante procedura di richiamo, ma nessuno dovrebbe poter consultare mediante procedura di richiamo le copie dei documenti o le dichiarazioni scritte di cui all'articolo 51 capoverso 1 lettera a numero 3. Occorre quindi valutare se prevederlo esplicitamente nell'ORF.²⁵⁸

Per i Canoni FR e TI non è chiaro se gli uffici del registro fondiario abbiano (ciononostante) il diritto di distruggere i documenti se ritengono che non sia necessario conservarli.²⁵⁹ Per TI non è neppure chiaro se questa regola si estenda anche ai documenti giustificativi di cui ai numeri 2 e 3.²⁶⁰

Lo stralcio dell'ultima parte dell'articolo 51 capoverso 1 lettera a è criticato o rifiutato per motivi inerenti alla protezione dei dati.²⁶¹ Se i documenti non dovessero essere distrutti subito dopo l'identificazione certa di una persona, andrebbe previsto un termine di conservazione proporzionato.²⁶²

²⁵¹ TG (pag. 2).

²⁵² GE (pag. 4).

²⁵³ CP (pag. 4), CVAM (pag. 4), USPI (pag. 4).

²⁵⁴ AR (pag. 5), CSRF (pag. 3), ACS (pag. 2).

²⁵⁵ GE (pag. 4).

²⁵⁶ GL (pag. 2), ZH (pag. 5).

²⁵⁷ CSRF (pag. 3).

²⁵⁸ AR (pag. 5), CSRF (pag. 3).

²⁵⁹ FR (pag. 3), TI (pag. 3).

²⁶⁰ TI (pag. 3).

²⁶¹ AG (pag. 2), TG (pag. 3), HEV (pag. 10), ZNK (pag. 2).

²⁶² AR (pag. 5), SO (pag. 4 seg.), privatim (pag. 4 seg.).

4.2.19.2 Capoverso 1 numeri 2 e 3

BL approva esplicitamente le integrazioni all'articolo 51 capoverso 1 lettera a.²⁶³ Il fatto che l'assenza di documenti giustificativi non costituisca un motivo di rifiuto non deve implicare che l'ufficio del registro fondiario debba procedere d'ufficio ad accertamenti.²⁶⁴

Sarebbe sufficiente che gli uffici del registro fondiario debbano chiedere i documenti supplementari²⁶⁵ non in ogni caso bensì soltanto se sussistono dubbi; BS propone pertanto la seguente modifica dell'articolo 51 capoverso 1 lettera a numero 2²⁶⁶: «*In aggiunta può essere chiesta* [una copia del certificato di assicurazione o una dichiarazione scritta]».

Nel numero 2 occorre precisare che si deve trattare della copia di un certificato di assicurazione «*attuale*».²⁶⁷ La CSRF giudica troppo limitante la formulazione del numero 2: dovrebbe essere sufficiente allegare la copia di una tessera di assicurato della cassa malati poiché questa contiene il numero AVS.²⁶⁸ Occorre inoltre chiarire se i numeri 1-3 siano cumulativi o alternativi.²⁶⁹ TI chiede di chiarire se l'ufficio del registro fondiario possa chiedere i documenti giustificativi di cui ai numeri 2 e 3 soltanto se non può identificare la persona in modo sufficientemente sicuro ai sensi dell'articolo 23c capoverso 3.²⁷⁰

TG critica l'articolo 51 capoverso 1 lettera a numero 3 poiché manca una base legale e secondo la formulazione scelta tutte le persone incapaci di scrivere non potrebbero acquisire fondi.²⁷¹ L'articolo 51 capoverso 1 deve essere meglio adeguato alla prassi e occorre in ogni caso rinunciare all'ulteriore inoltro di una copia del certificato di assicurazione AVS.²⁷² Poiché per la conferma scritta non è necessaria una certificazione possono verificarsi errori e imprecisioni e pertanto il numero 3 deve essere stralciato.²⁷³ L'obbligo della dichiarazione scritta implica maggiore lavoro per il dichiarante e perciò va rifiutato.²⁷⁴

In considerazione del nuovo articolo 23b ORF e delle attuali banche dati cantonali ben organizzate, l'inoltro di una copia del certificato AVS o di una dichiarazione scritta è inutile.²⁷⁵ Molti Cantoni – come ad esempio BE – gestiscono già ampie banche dati elettroniche in cui ogni contribuente è identificato in modo univoco con nome, data di nascita, numero fiscale e numero AVS.²⁷⁶ La prevista alternativa all'inoltro della copia del certificato AVS – ossia la semplice dichiarazione scritta recante il luogo di nascita, il cognome, il numero AVS, i nomi dei genitori e, se la persona è sposata, il suo cognome da celibe o da nubile – appare strana e non è chiaro quando vada applicata.²⁷⁷

Nell'ORF deve essere sancito espressamente che il numero AVS non deve in nessun caso figurare in atti pubblici.²⁷⁸ I punti essenziali delle pertinenti misure devono essere disciplinati nell'ordinanza.²⁷⁹

²⁶³ BL (pag. 3).

²⁶⁴ BL (pag. 3).

²⁶⁵ BS (pag. 2), ZNK (pag. 2).

²⁶⁶ BS (pag. 2).

²⁶⁷ FR (pag. 3).

²⁶⁸ CSRF (pag. 3).

²⁶⁹ FR (pag. 3), TI (pag. 3), ZH (pag. 5).

²⁷⁰ TI (pag. 3).

²⁷¹ TG (pag. 3).

²⁷² FSN (pag. 4 seg.), VbN (pag. 3 seg.).

²⁷³ CP (pag. 4), CVAM (pag. 4), USPI (pag. 4).

²⁷⁴ HEV (pag. 9 seg.).

²⁷⁵ FSN (pag. 4), VbN (pag. 3 seg.).

²⁷⁶ VbN (pag. 3 seg.).

²⁷⁷ FSN (pag. 4), VbN (pag. 3 seg.).

²⁷⁸ AR (pag. 5), LU (pag. 2), SO (pag. 4 seg.), privatim (pag. 4).

²⁷⁹ AR (pag. 5), OW (pag. 2), SO (pag. 4 seg.).

Secondo FSN e VbN non è chiaro cosa debbano inoltrare i pubblici ufficiali e le parti dell'atto pubblico, se la persona da iscrivere non possiede ancora un numero AVS.²⁸⁰

4.2.20 Articolo 164a Disposizione transitoria della modifica del ...: attribuzione del numero AVS a persone già iscritte nel libro mastro

Visto che per attuare le modifiche legislative i Cantoni devono adeguare vari aspetti dei loro software del registro fondiario e che questo influisce sui costi per il personale degli uffici dei registri fondiari, è necessario pianificare un periodo di tempo sufficiente per l'attuazione delle modifiche legislative proposte. La praticabilità dei termini previsti dall'articolo 164a deve essere rianalizzata in modo critico.²⁸¹ Questa disposizione potrebbe implicare che gli uffici del registro fondiario con una dotazione di personale esigua si vedrebbero costretti ad aumentare lievemente le proprie risorse di personale, in particolare per quanto riguarda il personale ausiliario.²⁸²

TI osserva che, a causa dell'imminente sostituzione del suo vecchio software per il registro fondiario con un nuovo prodotto, a seconda della data di entrata in vigore gli sarà impossibile rispettare i termini previsti.²⁸³

4.2.20.1 Capoverso 1

AG e ZH osservano che la mole di lavoro presso gli uffici del registro fondiario per l'attribuzione del numero AVS dipende in particolare anche dalla misura in cui il numero AVS comunicato dall'UCC possa essere ripreso automaticamente.²⁸⁴ Se la ripresa automatica si rivelasse impossibile o complicata, l'iscrizione del numero AVS entro i termini di cui all'articolo 164a ORF non può essere garantita.²⁸⁵ Se non è possibile un confronto automatico, AG è contrario all'obbligo dell'ufficio del registro fondiario di attribuire d'ufficio il numero AVS anche ai titolari di diritti già iscritti.²⁸⁶

4.2.20.2 Capoverso 2 secondo periodo

Il termine di un anno è ritenuto troppo breve.²⁸⁷ Perciò si propone di fissare un termine di tre anni²⁸⁸. Un Cantone propone di prolungare il termine almeno di un anno²⁸⁹, un altro di tre e un altro ancora di cinque anni.²⁹⁰

4.2.20.3 Capoverso 3

NE mette in questione la ripresa automatica; in particolare, non sono chiare le regole in materia di responsabilità nel caso in cui vi siano danni connessi alle informazioni fornite dall'UCC.²⁹¹

²⁸⁰ FSN (pag. 4), VbN (pag. 3 seg.).

²⁸¹ GL (pag. 2), VD (pag. 4), CP (pag. 4), CVAM (pag. 4), USPI (pag. 4).

²⁸² CSRF (pag. 2).

²⁸³ TI (pag. 4 seg.).

²⁸⁴ AG (pag. 1 seg.), ZH (pag. 5).

²⁸⁵ AG (pag. 1 seg.), JU (pag. 1).

²⁸⁶ AG (pag. 1 seg.).

²⁸⁷ BL (pag. 3).

²⁸⁸ BL (pag. 3).

²⁸⁹ GE (pag. 6).

²⁹⁰ VD (pag. 4).

²⁹¹ NE (pag. 1).

4.2.20.4 Capoverso 5

A causa dell'onere sproporzionato, occorre rinunciare all'obbligo degli uffici del registro fondiario di provvedere all'attribuzione non automatizzata del numero AVS dei titolari di diritti.²⁹² Inoltre, i termini sono nettamente troppo brevi²⁹³, per cui si chiede di prolungare tutti i termini di almeno un anno²⁹⁴ o da tre²⁹⁵ a cinque anni²⁹⁶.

I termini devono essere stabiliti tenendo conto della quantità di dati e in ogni caso si sottolinea che ne risentirà il lavoro quotidiano degli uffici del registro civile.²⁹⁷

Uno scadenziario entro il quale deve avvenire l'attribuzione del numero AVS è di per sé sensato.²⁹⁸ Tuttavia i termini del capoverso 5 sono troppo stretti, per cui BL chiede la seguente modifica²⁹⁹: «*I Cantoni provvedono affinché alle persone fisiche già iscritte nel libro mastro sia attribuito il loro numero AVS entro i seguenti termini: «a. [...] entro quattro anni [...]; b. [...] entro sette anni [...]; c. [...] entro 10 anni [...].»*

Per SZ i diversi termini non sono comprensibili. Ritiene che dovrebbero essere trattate innanzitutto le iscrizioni nel libro mastro effettuate prima del 1° gennaio 1948.³⁰⁰ Secondo ZNK non è realizzabile far dipendere il «termine di attribuzione» dall'età di un'iscrizione.³⁰¹

TI osserva che sta per sostituire l'attuale software per il registro fondiario con uno nuovo. A causa dei lavori lunghi e onerosi richiesti da tale sostituzione è probabile che il numero AVS non possa essere impiegato operativamente prima del 2025. Il Cantone è pertanto costretto a chiedere una proroga del termine.³⁰²

4.2.21 Articolo 164b Disposizione transitoria della modifica del ...: accesso del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e trasmissione dei dati all'indice di ricerca

4.2.21.1 Capoverso 1

Dato che il termine per la trasmissione dell'intero complesso di dati di cui all'articolo 34b capoverso 4 all'indice di ricerca è ritenuto troppo breve si propone di prolungarlo di due anni³⁰³ o tre anni³⁰⁴; di almeno un anno³⁰⁵, di due anni³⁰⁶, da tre a cinque anni.³⁰⁷

4.2.21.2 Capoverso 2

Dato che i Cantoni dipendono dai produttori di software e questi ultimi dipendono a loro volta dallo sviluppo di un software del servizio di ricerca di fondi su scala nazionale, i Cantoni non sono in grado di pianificare e rispettare i termini in modo autonomo. SZ chiede

²⁹² AG (pag. 2).

²⁹³ AG (pag. 2.), FR (pag. 3).

²⁹⁴ GE (pag. 4).

²⁹⁵ ZG (pag. 2).

²⁹⁶ VD (pag. 4).

²⁹⁷ CP (pag. 4), CVAM (pag. 4), USPI (pag. 4).

²⁹⁸ BL (pag. 3).

²⁹⁹ BL (pag. 3).

³⁰⁰ SZ (pag. 2).

³⁰¹ ZNK (pag. 2).

³⁰² TI (pag. 4 seg.).

³⁰³ ZG (pag. 2).

³⁰⁴ BL (pag. 3).

³⁰⁵ GE (pag. 4).

³⁰⁶ CSRF (pag. 3).

³⁰⁷ VD (pag. 4).

pertanto che il termine decorra soltanto quando il servizio di ricerca di fondi su scala nazionale sarà operativo a livello federale.³⁰⁸

4.2.22 Articolo 164c Disposizione transitoria della modifica del ...: emolumenti

In conformità con le richieste in merito agli articoli 164a capoverso 2 e 164b capoverso 1 si propone di prolungare il termine di almeno un anno.³⁰⁹

4.2.23 Aspetti non trattati dal progetto / ulteriori richieste

4.2.23.1 Obbligo di annuncio di cui all'articolo 134^{ter} OAVS

Occorre esaminare se l'obbligo di annuncio di cui all'articolo 134^{ter} OAVS non possa essere espletato direttamente dalla Confederazione³¹⁰ o dall'UFRF.³¹¹ L'articolo 23a andrebbe pertanto completato come segue: «*Capoverso 4: L'annuncio di cui all'articolo 134^{ter} OAVS compete alla Confederazione*». ³¹²

4.2.23.2 Ampliamento dell'articolo 28

Vari partecipanti hanno avanzato un'ulteriore richiesta tesa a favorire lo scambio elettronico³¹³. Gli istituti di previdenza sono tenuti a menzionare nel registro fondiario le cosiddette «restrizioni del diritto di alienazione» nel caso in cui, nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, i fondi della LPP sono utilizzati per il finanziamento di case familiari. Secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera b ORF gli istituti di previdenza hanno tuttavia accesso soltanto ai dati del registro fondiario necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche. Non possono invece consultare le iscrizioni, per loro rilevanti, relative alle restrizioni del diritto di alienazione (menzioni non pubbliche).³¹⁴ Non possono quindi partecipare, o possono farlo solo in modo molto limitato, allo scambio elettronico, il che ha ripercussioni negative sullo svolgimento degli affari presso i pubblici ufficiali, gli uffici del registro fondiario, le banche e gli istituti di previdenza nonché in ultimo anche sui clienti finali.³¹⁵ Sussiste quindi chiaramente l'interesse degli istituti di previdenza a consultare elettronicamente le corrispondenti iscrizioni nel registro fondiario.³¹⁶ Si propone pertanto di completare l'articolo 28 ORF come segue³¹⁷: «*f. gli istituti di previdenza, ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni o della garanzia dello scopo di previdenza secondo la LPP.*» In tale contesto è necessario assicurare che siano visibili solo le restrizioni del diritto di alienazione. Altre menzioni non pubbliche vanno soppresse.³¹⁸

4.2.23.3 Esame di altre interfaccia interne ai Cantoni

Il numero AVS potrebbe essere utile per sistemi d'informazione collegati, ad esempio nel Cantone di Zurigo per la futura piattaforma digitale «Objektwesen – ZH». Né dall'avamprogetto di ordinanza né dal rapporto esplicativo si evince se in futuro il numero AVS sia trasmesso

³⁰⁸ SZ (pag. 2).

³⁰⁹ GE (pag. 4).

³¹⁰ ZG (pag. 2).

³¹¹ ZG (pag. 2).

³¹² ZG (pag. 2).

³¹³ pvl (pag. 1), AG (pag. 2 seg.), AR (pag. 6), ZG (pag. 3), SBVg (pag. 1 seg.), SIX (pag. 2 seg.), UBCS (pag. 1 seg.).

³¹⁴ ZG (pag. 3), SBVg (pag. 1 seg.), SIX (pag. 2 seg.), UBCS (pag. 1 seg.).

³¹⁵ ZG (pag. 3), SIX (pag. 2 seg.).

³¹⁶ ZG (pag. 3).

³¹⁷ pvl (pag. 1), AG (pag. 2,), ZG (pag. 3), SIX (pag. 3).

³¹⁸ AG (pag. 2 seg.), AR (pag. 6), ZG (pag. 3).

mediante le interfacce attuali o nuove a sistemi d'informazione connessi. Occorre pertanto chiarire la questione.³¹⁹

4.2.23.4 Rapporto con l'IMURF

Dal rapporto esplicativo non è chiara la misura in cui l'integrazione del nuovo attributo del numero AVS si ripercuota sull'interfaccia per lo scambio di dati fra il registro fondiario e la misurazione ufficiale (IMURF). Una modifica dell'IMURF avrebbe ampie ripercussioni sui sistemi di misurazione e i servizi di verifica impiegati. È quindi necessario indicare se e come s'intende adeguare l'IMURF e come finanziare una modifica dell'IMURF. Secondo ZH la modifica dell'IMURF andrebbe finanziata attraverso i corrispondenti crediti e i contributi federali della Direzione federale delle misurazioni catastali.³²⁰

5 Pubblicazione

Secondo l'articolo 9 della legge del 18 marzo 2005³²¹ sulla consultazione (LCo; RS 172.061), il pubblico ha accesso alla documentazione della procedura di consultazione e, una volta scaduto il termine per rispondere, ai pareri pervenuti, nonché al rapporto sui risultati della consultazione dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. I documenti sono consultabili elettronicamente sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale³²².

³¹⁹ ZH (pag. 2).

³²⁰ ZH (pag. 2).

³²¹ RS 172.061

³²² www.fedlex.admin.ch > procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFGP

Elenco dei partecipanti

Verzeichnis der Eingaben

Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Partiti / Parteien / Partis politiques

PLR	PLR. I Liberali Radicali FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLD. Ils Liberals
PS	Partito socialista svizzero PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti socialiste suisse PS
pvl	Partito verde liberale svizzero pvl Grünliberale Partei Schweiz glp Parti vert'libéral suisse pvl
UDC	Unione democratica di centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union démocratique du centre UDC

Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers

ACS	Associazione dei Comuni svizzeri Schweizerischer Gemeindeverband
ASM	Associazione svizzera dei magistrati ASM Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire ASM Associazion svizra dals derschaders ASD
Bedag	Bedag Informatik AG
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia et polizia CDDGP Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP
CP	Centre patronal
CSRF	Conferenza Svizzera del Registro Fondiario (CSRF) Konferenz der Schweizerischen Grundbuchführung (KSG) Conférence Suisse du Registre Foncier (CSRF)
CVAM	Chambre vaudoise des arts et des métiers
eGov	eGov-Schweiz
FDER	Fédération des Entreprises Romandes

FSN	Federazione Svizzera dei Notai Schweizer Notarenverband Fédération Suisse des Notaires
FSP	Federazione svizzera dei patriziati Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen
HEV	Hauseigentümerverband Schweiz
KBKS	Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse
privatim	Konferenz der schweizerischen Datenschutzbeauftragten Conférence des préposé(e)s suisses à la protection des données Conferenza dei incaricati svizzeri della protezione dei dati
SBVg	Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)
SIX	SIX Group AG
TS	Travail.Suisse
UBCS	Unione delle Banche Cantionali Svizzere Verband Schweizerischer Kantonalbanken
UCS	Unione delle città svizzere UCS
UNIL	Université de Lausanne
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri USAM Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM
USI	Unione svizzera degli imprenditori
USPI	Union suisse des professionnels de l'immobilier
VbN	Verband bernischer Notare
ZNK	Zürcherisches Notarenkollegium

Rinuncia a un parere / Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position

- ASM
- CDDGP
- Travail.Suisse
- USI

